

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti, o destinati ad esserlo, dall'uomo per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. Sono inoltre compresi gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione. Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Il presente procedimento riguarda l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia quali:

- i negozi di vendita di animali
- le pensioni per animali
- le attività di toelettatura
- addestramento
- allevamento.

Le attività di pet-therapy, riabilitazione e didattiche che coinvolgono gli animali non sono normate dalla L.R. 5/2005.

Sono invece escluse le strutture veterinarie pubbliche e private. Per attività di allevamento di cani e gatti, si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 3 fattrici o 10 cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento, si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro. Il titolare dell'attività deve individuare il Responsabile dell'assistenza degli animali avente sede lavorativa stabile presso i locali oggetto della richiesta di autorizzazione e in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto dalle Province dell'Emilia-Romagna. Il titolare di una attività di vendita, di pensione e di addestramento per cani, gatti e furetti, deve tenere e aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione. In caso di commercio, allevamento e/o pensione per animali, il titolare deve inoltre tenere un registro degli interventi sanitari effettuati, controfirmati dal medico veterinario responsabile o di riferimento della struttura. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda USL competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente. È comunque vietato vendere o concedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di 16 anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale. È vietato offrire in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli gli animali, sia cuccioli che adulti. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici. Per quanto riguarda l'assistenza veterinaria, gli allevamenti a fini di lucro, le attività di importazione e scambio commerciale da paesi UE, le pensioni devono assicurare la salute e il benessere degli animali attraverso un rapporto formalizzato e condiviso con uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati. Anche i commercianti di animali d'affezione diversi da quelli provenienti da paesi UE e i centri di addestramento assicurano la salute ed il benessere attraverso il riferimento di uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati, per le esigenze sanitarie. Gli allevatori e detentori di cani a scopo di commercio in base alla L.R. n. 27/2000 devono iscrivere i cani all'anagrafe canina del Comune ove ha sede l'allevamento entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano in possesso, rilasciare all'acquirente regolare e contestuale ricevuta con la descrizione del cane e dei suoi dati identificativi e segnalare le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti, entro 7 giorni dall'avvenuta cessione.

Requisiti

Il richiedente deve essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e deve essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/1965. Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali. Il Responsabile dell'assistenza degli animali deve essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale,

ottenuta tramite la partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto dalle Province dell'Emilia-Romagna. I locali devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del Certificato di conformità edilizia ed agibilità e devono essere rispettate le vigenti disposizioni sulla tutela e il benessere degli animali, nonché in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica e di commercio. Nello specifico, devono essere rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla legislazione regionale (Delibera di Giunta regionale n. 394 del 2006) atti a garantire che i locali, le gabbie, le attrezzature e le condizioni ambientali e climatiche delle strutture siano adeguate per garantire il benessere psicofisico dell'animale. La delibera regionale fissa nel dettaglio i requisiti minimi dei locali e delle strutture destinate al commercio degli animali d'affezione a scopo di lucro, da applicarsi anche alle attività di toelettatura quando compatibili con l'attività svolta, nel seguente modo:

- Non comunicare direttamente con locali di abitazione o locali adibiti ad attività diverse dalla commercializzazione di alimenti o articoli per animali, vendita di animali;
- Essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
- Possedere una specifica area di dimensioni proporzionate alle attività autorizzate, dotata di idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato per gli animali, potenzialmente contaminati con agenti patogeni;
- Nel caso sia necessario preparare alimenti, possedere una specifica area;
- Essere dotati, se necessario, di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili da utilizzare per l'alimentazione degli animali;
- Essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se necessario, provvisti di idonei aspiratori;
- Possedere pareti di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino alla altezza minima di metri 2;
- Possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili;
- Essere dotati di idonei locali o strutture, funzionali alle tipologie e proporzionali al numero di animali ospitati, per l'isolamento e la cura degli eventuali soggetti malati;
- Essere provvisti di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti che devono essere svuotati giornalmente e disinfettati periodicamente;
- Essere provvisti di apposita cella o armadio frigorifero ove collocare gli animali morti; in alternativa il titolare deve adottare specifiche procedure di smaltimento tempestivo;
- Essere provvisti, unicamente per gli esercizi che importano animali acquatici esotici, di un adeguato sistema di disinfezione delle acque, tale da impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni; il sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario competente al momento dell'autorizzazione.

Modulistica da presentare

Segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Suap del Comune dove si intende svolgere l'attività.

Alla SCIA dovrà essere allegato, il parere preventivo dell'Azienda USL, la planimetria e l'attestato di formazione necessario, la relazione tecnica specifica della struttura da attivare.

Tempo

Inizio immediato dell'attività

Descrizione iter

L'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività al Suap. La SCIA consente l'immediato inizio dell'attività e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione. La SCIA deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda UsI competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività.

Tale parere è vincolante ai fini della presentazione della SCIA e viene rilasciato da:

- Azienda USL di Imola -Viale Amendola 2

Documentazione e modulistica da presentare

- Segnalazione certificata di inizio attività per strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento e addestramento di animali da compagnia
- Parere vincolante dell'azienda Azienda USL
- Planimetria dei locali vidimata dall'Azienda USL
- Attestato di formazione (qualora in possesso)
- Relazione tecnica per attività di pensioni di animali da affezione
- Relazione tecnica per attività di allevamento gatti §Relazione tecnica per allevamento cani Relazione tecnica per allevamento animali diversi da cani e gatti
- Relazione tecnica per attività di toelettatura di animali da affezione
- Relazione tecnica per attività di commercio di animali da affezione
- Relazione tecnica per attività di addestramento di animali da affezione

Normativa di riferimento

- L.R. n. 5/2005 - Norme a tutela del benessere animale
- Delibera G.r. n. 736/2005 -Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17 febbraio 2005, n.5
- Delibera G.r. n. 394/2006 - Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali
- Delibera G.r. n. 647/2007 - Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla Delibera 394/2006
- L.R. 12 febbraio 2010 n. 4- Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010